

STATUTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi

Articolo 1 (Denominazione)

Con il presente atto si costituisce l'associazione denominata "Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi", da ora per brevità semplicemente "Camera".

Articolo 2 (Sede)

La sede della Camera è in Lecce alla Piazzetta Carducci, presso la sede della Biblioteca Bernardini

Articolo 3 (Obiettivi)

1.- Gli obiettivi istituzionali della Camera, perseguiti per mezzo del Consiglio direttivo, sono:

a.- promuovere la formazione continua degli iscritti, lo studio di temi giuridici connessi all'immigrazione e ai diritti degli stranieri, quali, a titolo esemplificativo, questioni connesse alla protezione internazionale, all'ingresso, soggiorno, respingimento, espulsione, allontanamento e rimpatrio; all'acquisto e perdita della cittadinanza; al diritto all'unità familiare e alla tutela del minore straniero; ai diritti umani, al principio di non discriminazione;

b.- fornire pareri legali a cittadini ed enti pubblici e privati, italiani comunitari ed extracomunitari sui temi dell'immigrazione, nonché svolgere attività di utilità sociale in favore degli associati e dei terzi ed attività accessorie, anche di carattere economico, da esplicarsi nella qualità di ente non commerciale, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;

c.- rappresentare gli interessi e le istanze degli iscritti presso i Fori di appartenenza e innanzi a ogni autorità istituzionale, giurisdizionale o amministrativa;

d.- favorire la migliore organizzazione del lavoro professionale, la condivisione delle esperienze giurisdizionali e la collaborazione tra gli associati, rafforzando i vincoli di solidarietà tra i professionisti;

e.- tutelare il prestigio degli Avvocati Immigrazionisti dei Fori pugliesi. Ai fini del presente atto, si intendono Avvocati Immigrazionisti gli avvocati e i praticanti avvocati che svolgono la propria attività professionale dedicandosi in tutto o in parte alla tutela degli interessi e dei diritti di soggetti apolidi e cittadini comunitari ed extracomunitari;

2.- La Camera, attraverso il Comitato scientifico:

a.- allestisce e alimenta una biblioteca giuridica sui temi di cui all'art. 3, lettera a), accessibile gratuitamente agli iscritti e ai terzi accompagnati o autorizzati da almeno un iscritto, con volumi e documenti in formato digitale messi a disposizione dagli stessi iscritti o da terzi, ricevuti in donazione, ovvero acquistati direttamente dalla Camera su istanza del Comitato scientifico;

b.- promuove, supporta e organizza corsi di formazione e specializzazione, convegni, dibattiti e incontri di studio a carattere scientifico, divulgativo e didattico, nelle materie e sui temi di cui al comma 1;

c.- promuove forme di collaborazione con altri enti, associazioni, istituzioni, o organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali;

d.- attiva, alimenta e aggiorna un sito *web*, una pagina *facebook* ed un profilo *Instagram* per comunicare e rendere trasparenti le attività della Camera.

Articolo 4 (Finanziamento)

1.- La Camera non ha scopo di lucro e si finanzia attraverso le quote dei propri associati, così come determinate dall'Assemblea degli iscritti, nonché attraverso progetti, finanziamenti, contributi e donazioni accettati dalla Camera stessa.

2.- Tutte le cariche sono svolte gratuitamente, salvi i rimborsi delle spese deliberati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 (Durata)

La Camera ha durata illimitata.

Articolo 6 (Ammissione)

1.- Possono essere iscritti, quali membri della Camera, gli Avvocati e i Praticanti Avvocati iscritti ad uno degli Ordini professionali pugliesi, che ne facciano

richiesta scritta al Consiglio Direttivo e che esercitano abitualmente o coltivano un interesse professionale per il diritto dell'immigrazione.

2.- La richiesta di iscrizione è valutata dal Consiglio, che delibera a maggioranza nel primo direttivo successivo alla richiesta, e comunque entro 30 giorni.

3.- Contro la decisione di non ammettere l'iscrizione il richiedente può chiedere entro trenta giorni dalla comunicazione il riesame della domanda all'Assemblea degli iscritti con istanza presentata al Presidente, il quale procede alla convocazione entro 60 giorni. L'assemblea delibera a maggioranza, sentito il richiedente.

4.- L'appartenenza alla Camera ha carattere libero e volontario, ma impegna gli iscritti al rispetto dello Statuto, dei principi costitutivi e delle deliberazioni adottate dai suoi organi. L'appartenenza alla Camera impegna altresì al pagamento della quota annuale di iscrizione, come deliberata dall'Assemblea degli iscritti.

Articolo 7 (Organi)

1.- Sono organi necessari della Camera: a) L'Assemblea degli iscritti; b) il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) il Vicepresidente; e) il Segretario; f) il Tesoriere; g) il Comitato scientifico.

2.- Sono organi eventuali della Camera: a) il Presidente onorario; b) i Soci onorari.

Articolo 8 (Assemblea degli iscritti)

1.- L'Assemblea degli iscritti, da ora e per brevità semplicemente "Assemblea", è composta da tutti gli iscritti alla Camera, compresi, se presenti in organico, i soci onorari ed il presidente onorario.

2.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per: a)- approvare il rendiconto annuale della Camera; b)- determinare le quote associative annuali; c)- approvare l'operato del Consiglio Direttivo.

4.- L'Assemblea è comunque convocata qualora ne ravvisi la necessità il Presidente, o lo richieda almeno un quinto degli iscritti o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, per: a)- approvare le modifiche dello Statuto; b)- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; c)- deliberare gli indirizzi generali sull'attività della Camera; d)- dichiarare la decadenza del Consiglio Direttivo; e)- riesaminare la domanda di iscrizione alla Camera del richiedente cui sia stata respinta la domanda dal Consiglio Direttivo; f)- riesaminare la decisione di cancellazione dell'iscritto deliberata dal Consiglio;

g.- conferire la carica di Presidente Onorario e di Socio Onorario a chi si sia particolarmente distinto per doti umane e professionali.

5.- L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima dal Presidente con qualunque mezzo documentabile idoneo a portare a conoscenza gli iscritti della convocazione.

6.- L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno due quinti degli iscritti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno tre iscritti. È ammessa la partecipazione per delega. Ha diritto di voto chi è in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

7.- Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.- Per le delibere relative alla elezione e decadenza del Consiglio l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli iscritti.

Articolo 9 (Consiglio Direttivo)

1.- Il Consiglio Direttivo, da ora per brevità semplicemente "Consiglio", è composto da tredici iscritti eletti dall'Assemblea.

2.- Sono nominati membri del Consiglio gli iscritti che ricevono il maggior numero di preferenze. Ogni iscritto può indicare fino a sette preferenze; in caso di parità prevale il socio con la più antica iscrizione senza soluzione di continuità alla Camera; a parità di anzianità prevale il socio con la più antica iscrizione all'albo professionale degli Avvocati.

3. Alla prima convocazione, il Consiglio elegge tra i suoi membri, con scrutinio palese, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il direttore del Comitato scientifico. Se una o più delle cariche resta vacante prima della scadenza del mandato, Il Consiglio provvede a nominare il sostituto alla prima riunione utile, che resta in carica fino allo scioglimento. Nelle more, tutte le cariche sono ricoperte *ad interim* dal Presidente; quella del Presidente è ricoperta dal Vicepresidente.

4.- Il Consiglio resta in carico per tre anni, allo spirare dei quali cessano automaticamente anche le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

5.- Il Consiglio è convocato almeno ogni trimestre presso la sede della Camera, e comunque qualora il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno tre membri.

6.- Il Consiglio ha competenza su ogni materia e decisione non riservata ad altro organo. In ogni caso, spetta al Consiglio il compito di: a)- redigere una bozza di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea; b)- redigere il preventivo e il rendiconto annuale della Camera da sottoporre all'Assemblea; c)- documentare il suo operato ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea; d)- proporre gli indirizzi generali sull'attività della Camera; e)- chiedere all'Assemblea la esclusione di uno o più iscritti.

7.- Il Consiglio delibera a maggioranza con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

8.- Il Consiglio decade automaticamente se l'Assemblea non approva gli indirizzi generali sull'attività della Camera e l'operato della stessa.

Articolo 10 (Presidente)

1.- Il Presidente rappresenta la Camera nei rapporti con i terzi e con le istituzioni; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli iscritti e dà esecuzione alle decisioni di essi.

Articolo 11 (Vicepresidente)

1.- Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie del Presidente e cura i singoli affari delegati dal Presidente.

Articolo 12 (Segretario)

1.- Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'esercizio delle loro funzioni; tiene il registro degli associati e forma i verbali dell'Assemblea e del Consiglio.

Articolo 13 (Tesoriere)

1.- Il Tesoriere gestisce il patrimonio della Camera secondo le indicazioni del Presidente, del Consiglio e del direttore del Comitato; ha facoltà di apertura e gestione del conto corrente bancario della Camera.

Articolo 14 (Comitato scientifico)

1.- Il Comitato scientifico, da ora e per brevità semplicemente "Comitato", è un organo collegiale consultivo e di supporto dell'attività del Consiglio direttivo, composto dal Direttore, dal Segretario, dal tesoriere e da altri due membri.

2.- Il Consiglio direttivo nomina il Direttore e, su proposta di quest'ultimo, anche gli altri componenti. Il Comitato è composto interamente da iscritti alla Camera, anche se onorari.

3.- Il Comitato svolge le attività per il perseguimento degli scopi della Camera di cui all'articolo 1, comma 2, nonché ogni altra attività delegata dal Consiglio.

4.- Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare le attività da svolgere; esso delibera a maggioranza dei membri, in caso di parità prevale il voto di direttore.

5.- Il Comitato resta in carica per tre anni e si scioglie automaticamente con lo scioglimento del Consiglio direttivo.

Articolo 15 (Recesso e cancellazione degli associati)

1.- Gli associati possono recedere in ogni momento dalla Camera inviandone richiesta indirizzata al Presidente a mezzo p.e.c. o raccomandata. Il recesso è immediatamente efficace, ma non esonera il richiedente dal pagamento della quota di iscrizione per l'anno in corso.

2.- Il Consiglio provvede a cancellare dalla Camera, previa diffida, l'iscritto che non provvede puntualmente al pagamento della quota associativa. Il pagamento delle quote associativa comporta la riammissione dell'iscritto.

3.- Il Consiglio provvede altresì a cancellare dalla Camera l'iscritto che con la sua condotta abbia arrecato nocimento all'immagine della Camera e dei suoi Organi.

4.- Contro la decisione del Consiglio di cancellazione, l'interessato può chiedere riesame all'Assemblea con istanza presentata al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione, il quale procede alla convocazione entro sessanta giorni. L'Assemblea delibera a maggioranza, sentito il richiedente.

Articolo 15 (Destinazione del patrimonio)

1.- In caso di scioglimento della Camera, i Libri, le riviste e tutto il materiale offerto in consultazione dagli iscritti saranno restituiti ai proprietari; quelli acquistati dalla Camera o alla stessa pervenuti in donazione saranno devoluti alla biblioteca provinciale di Lecce, che ospita gratuitamente la sede della Camera; il patrimonio, al netto delle spese occorrenti per lo scioglimento, sarà devoluto all'associazione Amnesty International.

Articolo 16 (Soci fondatori)

1.- Sono soci fondatori:

1. Sara ANASTASIO – s.anastasio@studiocentonzecolellastomeo.it
2. Katia BOTRUGNO – kbotrugno@libero.it
3. Giulio BRAY- giuliomatteobray@gmail.com
4. Antonio CARBOTTA – antoniocabotta@hotmail.it
5. Salvatore CENTONZE – s.centonze@studiocentonzecolellastomeo.it
6. Monica COLELLA – m.coella@studiocentonzecolellastomeo.it
7. Giuseppe COLELLA – g.coella@studiocentonzecolellastomeo.it
8. Vincenzo CITO - citoenzo@gmail.com
9. Marco D'ANTONIO - marcodantonio2@gmail.com
10. Maria Rosaria FAGGIANO - mrsfaggiano@gmail.com
11. Agnese LORENZO – avv.agneselorenzo@libero.it
12. Nicoletta MAURO -
13. Letizia GARRISI – avv.letiziagarrisi@gmail.com
14. Erika GIORDANO - erika.giordano84@gmail.com
15. Stefano MAIORANO - avv.stefanomaiorano@gmail.com
16. Serena PUGLIESE - serena.pugliese@libero.it
17. Vincenza RAGANATO - vincenza.raganato@gmail.com
18. Donatella TANZARIELLO - studiodona@tiscali.it
19. Angelo VENTOLA – studiolegaleventola@gmail.com

2.- I soci fondatori hanno diritto di accesso alla biblioteca giuridica di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del presente Statuto, anche se non più iscritti alla Camera, salvo che non siano estati allontanati per atti contrari incompatibili con le finalità della Camera medesima.

Articolo 17 (Rinvio alle norme del codice civile)

1.- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle associazioni non riconosciute.